

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2026/2028 – sottosezione del Piano Integrato e Organizzazione (PIAO)

Verbale n. 64 del 21/09/2026

Il Revisore Unico del Comune di Carmignano Dott. Dino Furiassi, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 70 del 08/07/2024;

Vista

la proposta di modifica della Sottosezione di Programmazione 3.3 – “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2026-2028” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, trasmessa all'Organo di Revisione ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

Richiamati

- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dell'Organo di Revisione degli enti locali;

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del PIAO;

- l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di verifica da parte dell'Organo di Revisione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;

- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento della spesa di personale;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in materia di capacità assunzionale dei Comuni;

- il D.M. 17 marzo 2020 e la relativa circolare esplicativa dell'8 giugno 2020, concernenti la determinazione della capacità assunzionale dei Comuni sulla base della sostenibilità finanziaria;

- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di progressioni tra le aree;

- l'art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026, concernente le progressioni tra le aree;

- l'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla normativa vigente, in materia di utilizzo e scorrimento delle graduatorie concorsuali;

Esaminata

la proposta di modifica della Sottosezione 3.3 del PIAO 2026-2028, dalla quale risulta la necessità di adeguare la programmazione del fabbisogno di personale alle mutate esigenze organizzative dell'Ente;

Preso atto

che la modifica programmatica prevede:

- la rinuncia alla progressione tra le aree di n. 1 unità, precedentemente programmata per la copertura del profilo di Istruttore amministrativo;

- la copertura del medesimo fabbisogno mediante assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento di una graduatoria concorsuale del Comune di Prato, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni;

Rilavato

che la modifica proposta non determina un incremento della spesa complessiva di personale rispetto a quella già prevista nella programmazione e negli stanziamenti del bilancio di previsione;

Preso atto

altresì che, secondo quanto rappresentato dall'Ente, la spesa relativa alla nuova assunzione trova copertura nelle risorse già destinate alla copertura della posizione oggetto della precedente programmazione e, in particolare, nei risparmi derivanti dalla mancata attivazione della progressione tra le aree;

Considerato

che la modifica proposta mantiene invariato il numero complessivo delle unità programmate per la copertura del fabbisogno e si configura quale diversa modalità di copertura della posizione già prevista nella programmazione;

Verificato

che la modifica deve essere attuata nel rispetto:

- delle capacità assunzionali dell'Ente determinate ai sensi della vigente disciplina;
- dei vincoli di contenimento della spesa di personale;
- del limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- degli equilibri pluriennali di bilancio;
- delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale;

- della validità della graduatoria del Comune di Prato e dei requisiti necessari per il relativo utilizzo;

- del previo accordo tra le amministrazioni interessate, ove richiesto dalla disciplina applicabile;

Rilevato

che l'utilizzo della graduatoria di altra amministrazione dovrà riguardare un profilo professionale sovrapponibile a quello individuato negli atti di programmazione dell'Ente e dovrà essere effettuato nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate, secondo la normativa vigente;

Considerato

che la modifica proposta non incide sugli equilibri di bilancio e non determina nuovi o maggiori oneri rispetto alla programmazione già approvata, fermo restando che l'effettiva assunzione dovrà essere preceduta dalla verifica, da parte degli uffici competenti, della sussistenza di tutti i requisiti normativi, finanziari e procedurali prescritti;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

esprime parere favorevole

alla proposta di modifica della Sottosezione di Programmazione 3.3 – Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2026-2028 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Comune di Carmignano, subordinatamente al recepimento nella versione definitiva della Sottosezione delle modifiche sopra indicate e alla verifica, in sede di attuazione della procedura assunzionale, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'utilizzo della graduatoria del Comune di Prato.

L'organo di revisione

Dott. Dino Furiassi